COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.11.1995
COM(95) 574 def.

95/0288 (ACC)
95/0289 (ACC)
95/0290 (ACC)
95/0291 (ACC)
95/0292 (ACC)

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO
relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE
da alcuni paesi terzi nelle Comunità europee

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica di Bulgaria nelle Comunità europee

---

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica ceca nelle Comunità europee

---

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Romania nelle Comunità europee

---

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica slovacca nelle Comunità europee

---

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Ii progetti di decisione dei Consigli di associazione con la Romania e la Repubblica di Bulgaria mantengono in vigore per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi applicato ad alcuni prodotti di acciaio CECA dal 1° marzo 1995.

I progetti di decisione dei Consigli di associazione con le Repubbliche ceca e slovacca introducono un sistema di duplice controllo per alcuni prodotti di acciaio CECA e CE per un periodo iniziale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996.

La legislazione di applicazione contiene disposizioni dettagliate, riguardanti il rilascio dei documenti d'importazione, identiche a quelle che figurano nel progetto di vigilanza preventiva per i prodotti di acciaio nel 1996.

I progetti di decisione dei Consigli di associazione sono già stato approvati a livello informale dai gruppi di contatto o dai sottocomitati CECA. Visto che dette procedure potrebbero durare a lungo, i gruppi di contatto e i sottocomitati CECA hanno deciso di introdurre all'occorrenza, mediante misure autonome, il sistema di duplice controllo su base temporanea a decorrere dal 1° gennaio 1996, in attesa che entrino in vigore le decisioni dei Consigli di associazione e la legislazione di applicazione.

REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE da alcuni paesi terzi nelle Comunità europee

95/0288 (Acc)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° gennaio 1995 sono entrati in vigore gli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e i seguenti paesi: Repubblica di Bulgaria[1], Repubblica ceca[2], Romania[3] e Repubblica slovacca[4], dall'altra;

considerando che la situazione delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dai summenzionati paesi nella Comunità è stata esaminata in modo approfondito e che, basandosi sulle informazioni ricevute, le Parti hanno deciso (decisioni dei Consigli di associazione nn. .../95[5], .../95[6], .../95[7] e .../95[8]) che la soluzione accettabile per entrambe consiste in un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE per un periodo iniziale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

---

1 GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.
2 GU L 360 del 31.12.1994, pag. 1.
3 GU L 357 del 31.12.1994, pag. 1.
4 GU L 359 del 31.12.1994, pag. 1.
5 GU .....
6 GU .....
7 GU .....
8 GU .....

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, in conformità delle decisioni dei Consigli di associazione nn. .../95, .../95, .../95 e .../95, le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE, elencati negli allegati I-IV e originari di alcuni paesi terzi, sono subordinate alla presentazione di un documento d'importazione rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti a cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità.

3. Nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dei paesi esportatori elencati negli allegati I-IV sono subordinate anche alla presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.

4. Non è necessario un documento di esportazione per i prodotti originari delle Repubbliche ceca e slovacca spediti verso la Comunità anteriormente al 1° gennaio 1996, a condizione che la loro destinazione rimanga immutata e che i prodotti di cui è consentita l'immissione in libera pratica, nel quadro del regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1995, solo su presentazione di un documento di importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato V. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

1. Il documento d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle autorità competenti degli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento d'importazione rilasciato da una delle autorità elencate nell'allegato VI è valido in tutta la Comunità.

3. Per il documento di importazione si deve utilizzare un formulario corrispondente al modello che figura nell'allegato VII. La domanda dell'importatore deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
d) descrizione precisa delle merci, compresi:
   - la denominazione commerciale;
   - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
   - il paese di origine;
   - il paese di spedizione;
e) il peso netto, espresso in kg, e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
f) il valore CIF delle merci in ECU alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard[9];
h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

"Il sottoscritto certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che è stabilito nella Comunità".

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura *pro forma* e/o, qualora le merci non vengano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti d'importazione possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle transazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento o della licenza di importazione è fissato a quattro mesi;
- i documenti d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo uguale.

---

[9] Secondo i criteri indicati nella GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4.

Articolo 3

1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento di importazione oppure che il valore o il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande di documenti o di licenze di importazione nonché le licenze stesse sono riservate, e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese;

   a) i particolari dei quantitativi e dei valori (calcolati in ECU) per i quali sono stati rilasciati documenti di importazione nel corso del mese precedente;
   b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

   Le informazioni fornite dagli Stati membri, suddivise per prodotto, codice NC e paese, vengono comunicate per via elettronica nella forma concordata.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , Per il Consiglio

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - APAPTHMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LITTE I - BILAGA I

REPUBBLICA DI BULGARIA
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO (1995)

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 31
7226 10 39
7226 20 20

7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 20

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

REPUBBLICA CECA
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO
(1995)

Lamiere in quarto

7208 33 99
7208 43 99
7208 45 10

Lamiere grosse
(esclusi gli ex- codici NC)

7208 3230
7208 3251
7208 3259
7208 3291
7208 3299
7208 3391
7208 3490
7208 3510
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 44 10
7208 44 90
7208 90 10
7208 90 90

Lamiera laminata a freddo

7209 11 00
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10

Nastri e anelli

7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 10 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

Vergella

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

Ghisa ematite

7201 1019

Travi e sezioni

7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99

Tubi senza saldatura

Voce NC 7304 completa

Tubi saldati

Voce NC 7306 completa

ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - APAPTHMA III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LITTE III - BILAGA III

ROMANIA
ELENCO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI A DUPLICE CONTROLLO
(1995)

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98

7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90

7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00

7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90

7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 31
7226 10 39
7226 20 20

7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 20

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

ANEXO VI - BILAG VI - ANHANG VI - APAPTHMA VI - ANNEX VI - ANNEXE VI - ALLEGATO VI - BIJLAGE VI - ANEXO VI - LITTE VI - BILAGA VI

REPUBBLICA SLOVACCA : ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO (1995)

Rotoli laminati a caldo e rotoli decapati

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 20 20
7225 30 00

Lunghezze del taglio

7208 31 00
7208 32 10
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10
7208 90 90

Lamiere e rotoli laminati a freddo

7209 11 00
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7209 90 10
7209 90 90

Nastri e anelli laminati a caldo

7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 10 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

Nastri e anelli laminati a freddo

7211 30 10
7211 30 39
7211 41 10
7211 41 91
7211 41 99
7211 49 10
7211 90 19
7211 90 90
7226 92 99
7226 99 80

Lamiere, rotoli e nastri zincati a caldo

7210 11 90
7210 41 90
7210 60 11
7212 30 90

Latta in rotoli, lamiere e nastri

7210 12 11
7210 70 31
7210 70 39
7212 10 99

Lamiere, rotoli e nastri d'acciaio a grani non orientati per l'elettrotecnica

7209 13 10
7209 23 10
7209 33 10
7209 43 10
7211 30 31
7211 41 95

Tubi senza saldatura

Voce NC 7304 completa

1 Exporter (Name, full address, country)	ORIGINAL	No
	3 Year	4 Product Group

5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination
8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details	

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)	At ..... on .....
	(Signature) (Stamp)

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

1 Exporter (Name, full address, country)	COPY	No
	3 Year	4 Product Group
5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination
8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details	

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)

At ..... on .....

Signature

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

12

LICENZA DI ESPORTAZIONE
(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci - Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo[1]
13. Valore FOB[2]
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a ....., il .....
(Firma) (Timbro)

[1] Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
[2] Nella valuta del contratto di vendita.

12 bis

12

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

BELGIQUE/BELGIË
Administration des Relations Economiques
Quatrième Division : Mise en oeuvre des Politiques Commerciales Internationales - Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax: +32-2-230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling : Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: +32-2-230 83 22

DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax : +45-87 20 40 77

DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax : +49-61 96 40 42 12

ΕΛΛΑΣ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κορναρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Fax : +301-3286029/3286059/3286039

ESPAÑA
Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax : +34-15 63 18 23

FRANCE
SERIBE
3 rue Barbet de Jouy
F-75353 Paris Cedex 07SP
Fax: +33-1-43 19 43 69

IRELAND
Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax : +353-1-676 61 54

ITALIA
Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Division V
Viale Boston
I-00144 Roma
Fax : +39-6-59 93 26 36 / 59 93 26 37

LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Téléfax : +352-46 61 38

NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30.003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax : 31-50 526 06 98

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstrasse 55-57
A-1030 Wien
Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL
Direcção-Geral do Comércio Externo
Av. da Republica, 79
P-1000 Lisboa
Fax : 351-1-793 22 10

SUOMI
Tullihallitus
B.P. 512
00101 Helsinki
Fax: 358-0-6142852

SVERIGE
Kommerskollegium
Box 1209
S-11182 Stockholm
Fax: 46-8-20 03 24

UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax : 44-1642-533 557

ALLEGATO VII

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
Originale per il destinatario		3. Periodo contingentale
		4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC)
	11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente
	12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13 Indicazioni aggiuntive

14 Visto dell'autorità competente

Data :

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;			
16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento dognanale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA

LICENZA D'IMPORTAZIONE

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data :

Firma

Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;

16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento dognanale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

95/0289(Acc)

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica di Bulgaria nelle Comunità europee

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995[1] , si è riunito il 30 ottobre 1995 per discutere dell'andamento delle importazioni di prodotti CECA dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità e ha riconosciuto la necessità di una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali onde evitare di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo;

considerando che detta procedura amministrativa contribuirebbe ad aumentare la trasparenza e ad evitare eventuali deviazioni commerciali;

considerando che il gruppo di contatto ha pertanto deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 105 dell'accordo il rinnovo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996, del sistema di duplice controllo instaurato nel 1995 con decisione n. ...../95 del Consiglio di associazione[2] ;

considerando che le Parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per entrambe le Parti, che perturba meno il funzionamento dell'accordo, è il rinnovo del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA, per un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

---

1 GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.
2 GU L .....

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica di Bulgaria nelle Comunità europee, in particolare il rinnovo del sistema di duplice controllo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

(PROGETTO: 30 OTTOBRE 1995)

DECISIONE N. /95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BULGARIA DALL'ALTRA, DEL [DATA]

relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Bulgaria nella Comunità

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica di Bulgaria dall'altra, che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995[1], si è riunito il 30 ottobre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che la procedura suddetta contribuirebbe ad una maggiore trasparenza e aiuterebbe ad evitare eventuali distorsioni commerciali;

considerando che il gruppo di contatto ha pertanto deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 105 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, del sistema di duplice controllo istituito nel 1995 con la decisione n. .../95 del Consiglio di associazione[2];

considerando che le Parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti dell'acciaio tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due Parti, che perturba il meno possibile il funzionamento dell'accordo, è il rinnovo del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

---

1 GU n. L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

2 GU n. L ...

DECIDE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate alla presentazione di un documento d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti a cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata [in conformità delle regole vigenti nella Comunità.]

3. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate anche ad un documento d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità bulgare. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto che li porterà a destinazione.

4. Il documento d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

5. La Repubblica di Bulgaria notifica alla Commissione della Comunità europea i nomi e gli indirizzi delle autorità bulgare autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Repubblica di Bulgaria notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

6. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV.

Articolo 2

1. La Repubblica di Bulgaria si impegna a fornire alla Commissione informazioni statistiche precise sui documenti d'esportazione rilasciati dalle autorità bulgare a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica di Bulgaria informazioni statistiche precise sui documenti d'importazione rilasciati dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità della Repubblica di Bulgaria entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due Parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le Parti partecipano alle consultazioni tenute in conformità del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),

- per la Repubblica di Bulgaria, alla rappresentanza della Repubblica di Bulgaria presso le Comunità europee e al ministero del Commercio e della Cooperazione economica estera della Repubblica di Bulgaria.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Repubblica di Bulgaria che prendono le misure necessarie per l'esecuzione.

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Fatto a, il

Per il Consiglio di associazione

il Presidente

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LITTE I - BILAGA I

REPUBBLICA DI BULGARIA
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90 *
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 31
7226 10 39
7226 20 20

7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 20

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

1

Originale per il destinatario

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

1

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data :

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;

16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento dognanale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA

LICENZA D'IMPORTAZIONE

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data :

Firma

Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;

16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento dognanale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

1 Exporter (Name, full address, country)	ORIGINAL	No
	3 Year	4 Product Group

5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination
8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details	

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)	At ..... on .....
	(Signature) (Stamp)

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

1 Exporter (Name, full address, country)	COPY	No
	3 Year	4 Product Group
5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination
8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details	

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)

At ..... on .....

(Signature) (Stamp)

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

3C

LICENZA DI ESPORTAZIONE
(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci - Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo[1]
13. Valore FOB[2]
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a ....., il .....
(Firma) (Timbro)

[1] Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
[2] Nella valuta del contratto di vendita.

REPUBBLICA DI BULGARIA
ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. I documenti d'esportazione devono avere un formato di 210 x 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere stampati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi:

   - due lettere che identificano il paese d'esportazione: BG;

   - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:

     AT: Austria
     BE: Belgio
     DE: Repubblica federale di Germania
     DK: Danimarca
     EL: Grecia
     ES: Spagna
     FI: Finlandia
     FR: Francia
     GB: Regno Unito
     IE: Irlanda
     IT: Italia
     LU: Lussemburgo
     NL: Paesi Bassi
     PT: Portogallo
     SE: Svezia

- un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996;

- un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;

- un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.

3. I documenti d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovati o prorogati.

4. Ciascuna documento d'esportazione può essere utilizzato per una o più spedizioni dei prodotti in questione. Tuttavia, poichè l'importatore deve presentare l'originale del documento d'esportazione quando richiede un documento d'importazione, i documenti d'esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciati per singole transazioni commerciali e non per contratti globali.

5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica di Bulgaria può non menzionare i prezzi sul documento d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.

6. I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso essi devono recare la dicitura "rilasciata a posteriori".

7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi documento così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data del documento originale.

8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti d'esportazione già rilasciati e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.

9. La Repubblica di Bulgaria intende inserire una descrizione della classificazione dei prodotti (per esempio prima o seconda scelta oppure qualità inferiore alla norma) nel riquadro 10 del documento d'esportazione.

95/0290 (ACC)

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica ceca nelle Comunità europee

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995[1] , si è riunito nei giorni 25 e 26 settembre 1995 per discutere dell'andamento delle importazioni di prodotti CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità e ha riconosciuto la necessità di trovare soluzioni appropriate a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo onde evitare di compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi;

considerando che, vista la necessità per entrambe le Parti di disporre rapidamente di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali onde aumentare la trasparenza ed evitare eventuali deviazioni commerciali, il gruppo di contatto ha deciso di sottoporre la questione al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo;

considerando che le Parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica ceca;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per entrambe le Parti è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE, per un periodo iniziale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

---

1 GU L 360 del 31.12.1994, pag. 1.

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica ceca nelle Comunità europee, in particolare l'introduzione di un sistema di duplice controllo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

(PROGETTO: 26 SETTEMBRE 1995)

DECISIONE N.... /95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA CECA DALL'ALTRA, DEL [DATA]

relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità europea

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995[1], si è riunito nei giorni 25 e 26 settembre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA e CE dalla Repubblica ceca nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di trovare soluzioni adeguate in conformità delle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che, data la necessità per entrambe le Parti di poter disporre di informazioni tempestive sull'andamento dei flussi commerciali ai fini di una maggiore trasparenza e per evitare eventuali deviazioni, il gruppo di contatto ha deciso di sottoporre la questione al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo;

considerando che le Parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti dell'acciaio tra la Comunità e la Repubblica ceca;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due Parti è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, per un periodo iniziale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

---

[1] GU n. L 360 del 31.12.1994, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica ceca sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciata dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti a cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità.

3. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica ceca sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità slovacche. L'importatore deve presentare l'originale della licenza di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.

4. Non è necessaria una licenza di esportazione per i prodotti spediti verso la Comunità prima del 1° gennaio 1996, a condizione che la loro destinazione rimanga immutata e che i prodotti di cui è consentita l'importazione solo su presentazione di un documento di importazione siano effettivamente provvisti di tale documento.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto che li porterà a destinazione.

6. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

7. La Repubblica ceca notifica alla Commissione della Comunità europea i nomi e gli indirizzi delle autorità ceche che sono autorizzate a rilasciare e a verificare le licenze d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Repubblica ceca notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

8. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV.

Articolo 2

1. La Repubblica ceca si impegna a fornire alla Commissione informazioni statistiche precise sulle licenze d'esportazione rilasciate dalle autorità ceche a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica ceca informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità della Repubblica ceca entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due Parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le Parti partecipano alle consultazioni tenute in conformità del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),

- per la Repubblica ceca, alla missione della Repubblica ceca presso le Comunità europee e al ministero dell'Industria e del Commercio ceco.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Repubblica ceca che prendono le misure necessarie per la sua attuazione.

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Fatto a , il

Per il Consiglio di associazione

il Presidente

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - APAPTHMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LITTE I - BILAGA I

REPUBBLICA CECA
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO

Lamiere in quarto

7208 33 99
7208 43 99
7208 45 10

Lamiere grosse
(esclusi gli ex- codici NC)

7208 3230
7208 3251
7208 3259
7208 3291
7208 3299
7208 3391
7208 3490
7208 3510
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 44 10
7208 44 90
7208 90 10
7208 90 90

Lamiera laminata a freddo

7209 11 00
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10

Nastri e anelli

7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 10 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

Vergella

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

Ghisa ematite

7201 1019

Travi e sezioni

7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99

Tubi senza saldatura

Voce NC 7304 completa

Tubi saldati

Voce NC 7306 completa

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
Originale per il destinatario		3. Periodo contingentale
		4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
1		8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC)
	11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente
	12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13 Indicazioni aggiuntive

14 Visto dell'autorità competente

Data :

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;			
16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento dognanale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA

LICENZA D'IMPORTAZIONE

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data

Firma

Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;			
16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento dognanale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

1 Exporter (Name, full address, country)	ORIGINAL	No
	3 Year	4 Product Group

5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination
8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details	

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)	At ..... on .....
	(Signature) (Stamp)

1) Gross net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

1 Exporter (Name, full address, country)	COPY	No
	3 Year	4 Product Group
5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination
8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details	

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)

At ..... on .....

(Signature) (Stamp)

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

LICENZA DI ESPORTAZIONE
(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci - Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo[1]
13. Valore FOB[2]
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a ....., il .....
(Firma) (Timbro)

[1] Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
[2] Nella valuta del contratto di vendita.

REPUBBLICA CECA
ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 x 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi:

   - due lettere che identificano il paese d'esportazione: CZ;

   - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:

   AT: Austria
   BE: Belgio
   DE: Repubblica federale di Germania
   DK: Danimarca
   EL: Grecia
   ES: Spagna
   FI: Finlandia
   FR: Francia
   GB: Regno Unito
   IE: Irlanda
   IT: Italia
   LU: Lussemburgo
   NL: Paesi Bassi
   PT: Portogallo
   SE: Svezia

- un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996;

- un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;

- un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.

3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate.

4. Poiché l'importatore deve presentare la licenza di esportazione quando richiede un documento d'importazione, le licenze di esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciate per singole transazioni commerciali e non per contratti globali.

5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica ceca può non menzionare i prezzi sulla licenza d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 della licenza d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.

6. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare la dicitura "rilasciata a posteriori".

7. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.

8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.

95/0291 (Acc)

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Romania nelle Comunità europee

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995[1], si è riunito nei giorni 17 e 18 ottobre 1995 per discutere dell'andamento delle importazioni di prodotti CECA dalla Romania nella Comunità e ha riconosciuto la necessità di una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali onde evitare di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo;

considerando che detta procedura amministrativa contribuirebbe ad aumentare la trasparenza e ad evitare eventuali deviazioni commerciali;

considerando che il gruppo di contatto ha pertanto deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo il rinnovo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996, del sistema di duplice controllo instaurato nel 1995 con decisione n. ...../95 del Consiglio di associazione[2] ;

considerando che le Parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti di acciaio tra la Comunità e la Romania;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per entrambe le Parti, che perturba meno il funzionamento dell'accordo, è il rinnovo del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA, per un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

---

1 GU L 357 del 31.12.1994, pag. 1.
2 GU L .....

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Romania nelle Comunità europee, in particolare il rinnovo del sistema di duplice controllo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

(PROGETTO: 18 OTTOBRE 1995)

DECISIONE N. /95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA DALL'ALTRA, DEL [DATA]

relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Romania dall'altra, che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995[1], si è riunito nei giorni 17 e 18 ottobre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Romania nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che la procedura suddetta contribuirebbe ad una maggiore trasparenza e aiuterebbe ad evitare eventuali distorsioni commerciali;

considerando che il gruppo di contatto ha pertanto deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, del sistema di duplice controllo istituito nel 1995 con la decisione n. .../95 del Consiglio di associazione[2];

considerando che le Parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti dell'acciaio tra la Comunità e la Romania;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due Parti, che perturba il meno possibile il funzionamento dell'accordo, è il rinnovo del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

---

1 GU n. L 357 del 31.12.1994, pag. 1.

2 GU n. L ...

DECIDE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciata dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti a cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità.

3. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità rumene. L'importatore deve presentare l'originale della licenza di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto che li porterà a destinazione.

4. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

5. La Romania notifica alla Commissione della Comunità europea i nomi e gli indirizzi delle autorità rumene che sono autorizzate a rilasciare e a verificare le licenze d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Romania notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

6. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV.

Articolo 2

1. La Romania si impegna a fornire alla Commissione informazioni statistiche precise sulle licenze d'esportazione rilasciate dalle autorità rumene a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Romania informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità della Romania entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due Parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le Parti partecipano alle consultazioni tenute in conformità del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),

- per la Romania, alla missione della Romania presso le Comunità europee e al ministero del Commercio rumeno.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Romania che prendono le misure necessarie per l'esecuzione.

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Fatto a , il

Per il Consiglio di associazione

il Presidente

ROMANIA
ELENCO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI A DUPLICE CONTROLLO

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 31
7226 10 39
7226 20 20

7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 20

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

1

Originale per il destinatario

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

1

9 Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14 Visto dell'autorità competente

Data

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;

16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento dognanale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA

LICENZA D'IMPORTAZIONE

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data :

Firma

Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;			
16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento dognanale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

1 Exporter (Name, full address, country)	ORIGINAL	No
	3 Year	4 Product Group

5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination
8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details	

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)	At ..... on .....
	(Signature) (Stamp)

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

1 Exporter (Name, full address, country)	COPY	No
	3 Year	4 Product Group
5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination
8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details	

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)	At ..... on .....
	(Signature) (Stamp)

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

58

5.

LICENZA DI ESPORTAZIONE
(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci - Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo[1]
13. Valore FOB[2]
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a ....., il .....
(Firma) (Timbro)

[1] Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
[2] Nella valuta del contratto di vendita.

58 BIS

ROMANIA
ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 x 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi:

   - due lettere che identificano il paese d'esportazione: RO;

   - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:

     AT: Austria
     BE: Belgio
     DE: Repubblica federale di Germania
     DK: Danimarca
     EL: Grecia
     ES: Spagna
     FI: Finlandia
     FR: Francia
     GB: Regno Unito
     IE: Irlanda
     IT: Italia
     LU: Lussemburgo
     NL: Paesi Bassi
     PT: Portogallo
     SE: Svezia

- un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996;

- un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;

- un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.

3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate.

4. Poiché l'importatore deve presentare la licenza di esportazione quando richiede una licenza d'importazione, le licenze di esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciate per singole transazioni commerciali e non per contratti globali.

5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Romania può non menzionare i prezzi sulla licenza d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 della licenza d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.

6. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare la dicitura "rilasciata a posteriori".

7. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.

8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.

95/0292(ACC)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica slovacca nelle Comunità europee

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995[1], si è riunito nei giorni 21 e 22 settembre 1995 per discutere dell'andamento delle importazioni di prodotti CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità e ha riconosciuto la necessità di trovare soluzioni appropriate a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo onde evitare di compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi;

considerando che, vista la necessità per entrambe le Parti di disporre rapidamente di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali onde aumentare la trasparenza ed evitare eventuali deviazioni commerciali, il gruppo di contatto ha deciso di sottoporre la questione al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo;

considerando che le Parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica slovacca;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per entrambe le Parti è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE, per un periodo iniziale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

---

[1] GU L 359 del 31.12.1994, pag. 1.

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per quanto riguarda le esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica slovacca nelle Comunità europee, in particolare l'introduzione di un sistema di duplice controllo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

(PROGETTO: 22 SETTEMBRE 1995)

DECISIONE N. /95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVACCA DALL'ALTRA, DEL [DATA]

relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica slovacca, dall'altra, che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995[1], si è riunito nei giorni 21 e 22 settembre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di trovare soluzioni adeguate in conformità delle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che, data la necessità per entrambe le Parti di poter disporre di informazioni tempestive sull'andamento dei flussi commerciali ai fini di una maggiore trasparenza e per evitare eventuali deviazioni commerciali, il gruppo di contatto ha deciso di sottoporre la questione al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo;

considerando che le Parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti dell'acciaio tra la Comunità e la Repubblica slovacca;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due Parti è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, per un periodo iniziale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

---

[1] GU n. L 359 del 31.12.1994, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica slovacca sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciata dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti a cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità.

3. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica slovacca sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità slovacche. L'importatore deve presentare l'originale della licenza di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.

4. Non è necessaria una licenza di esportazione per i prodotti spediti verso la Comunità prima del 1° gennaio 1996, a condizione che la loro destinazione rimanga immutata e che i prodotti di cui è consentita l'importazione solo su presentazione di una licenza di importazione ne siano effettivamente provvisti.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto che li porterà a destinazione.

6. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

7. La Repubblica slovacca notifica alla Commissione della Comunità europea i nomi e gli indirizzi delle autorità rumene che sono autorizzate a rilasciare e a verificare le licenze d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Repubblica slovacca notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

8. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV.

Articolo 2

1. La Repubblica slovacca si impegna a fornire alla Commissione informazioni statistiche precise sulle licenze d'esportazione rilasciate dalle autorità slovacche a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica slovacca informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità della Repubblica slovacca entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due Parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le Parti partecipano alle consultazioni tenute in conformità del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),

- per la Repubblica slovacca, alla missione della Repubblica slovacca presso le Comunità europee e al ministero dell'Industria e del Commercio slovacco.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Repubblica slovacca che prendono le misure necessarie per la sua attuazione.

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Fatto a , il

Per il Consiglio di associazione

il Presidente

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - APAPTHMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LITTE I - BILAGA I

REPUBBLICA SLOVACCA :

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO

Rotoli laminati a caldo e rotoli decapati

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 20 20
7225 30 00

Lunghezze del taglio

7208 31 00
7208 32 10
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10
7208 90 90

Lamiere e rotoli laminati a freddo

7209 11 00
7209 12 90
7209 13 90
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 90
7209 23 90
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 90
7209 33 90
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 90
7209 43 90
7209 44 90
7209 90 10
7209 90 90

Nastri e anelli laminati a caldo

7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 10 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

Nastri e anelli laminati a freddo

7211 30 10
7211 30 39
7211 41 10
7211 41 91
7211 41 99
7211 49 10
7211 90 19
7211 90 90
7226 92 99
7226 99 80

Lamiere, rotoli e nastri zincati a caldo

7210 11 90
7210 41 90
7210 60 11
7212 30 90

Latta in rotoli, lamiere e nastri

7210 12 11
7210 70 31
7210 70 39
7212 10 99

Lamiere, rotoli e nastri d'acciaio a grani non orientati per l'elettrotecnica

7209 13 10
7209 23 10
7209 33 10
7209 43 10
7211 30 31
7211 41 95

Tubi senza saldatura

Voce NC 7304 completa

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

Originale per il destinatario

1

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

1

9 Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13 Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data :

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;			
16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento dognanale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA

LICENZA D'IMPORTAZIONE

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data :

Firma

Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantita disponibile e nella parte 2 la quantita imputata;

16. Quantita netta (massa netta o altra unita di misura con indicazione dell'unita)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto (numero) e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorita d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantita imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

1 Exporter (Name, full address, country)	ORIGINAL	No
	3 Year	4 Product Group

5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination

8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)	At ..... on .....
	(Signature) (Stamp)

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

H

1 Exporter (Name, full address, country)	COPY	No
	3 Year	4 Product Group
5 Consignee (Name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)	
	6 Country of Origin	7 Country of destination
8 Place and date of shipment - Means of transport	9 Supplementary Details	

10 Description of goods- Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (1)	13 FOB value (2)

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

15 Competent authority (name, full address, country)

At ..... on .....

(Signature) (Stamp)

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight
2) In the currency of the sale contract

LICENZA DI ESPORTAZIONE
(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci - Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo[1]
13. Valore FOB[2]
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a ....., il .....
(Firma) (Timbro)

[1] Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
[2] Nella valuta del contratto di vendita.

72Bi

REPUBBLICA SLOVACCA
ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 x 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi:

   - due lettere che identificano il paese d'esportazione: SK;

   - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:

     AT: Austria
     BE: Belgio
     DE: Repubblica federale di Germania
     DK: Danimarca
     EL: Grecia
     ES: Spagna
     FI: Finlandia
     FR: Francia
     GB: Regno Unito
     IE: Irlanda
     IT: Italia
     LU: Lussemburgo
     NL: Paesi Bassi
     PT: Portogallo
     SE: Svezia

- un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996;

- un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;

- un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.

3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate.

4. Poiché l'importatore deve presentare la licenza di esportazione quando richiede un documento d'importazione, le licenze di esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciate per singole transazioni commerciali e non per contratti globali.

5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica slovacca può non menzionare i prezzi sulla licenza d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 della licenza d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.

6. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare la dicitura "rilasciata a posteriori".

7. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.

8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.

ISSN 0254-1505

COM(95) 574 def.

DOCUMENTI

IT 11 12

N. di catalogo : CB-CO-95-616-IT-C

ISBN 92-77-96359-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

75